

MATRIMONIO CIVILE IN GERMANIA

Richiesta del certificato di capacità matrimoniale

Per i cittadini italiani che intendono sposarsi davanti all'Ufficiale di Stato Civile tedesco (*Standesamt*) è necessario il **certificato di capacità matrimoniale** (*Ehefähigkeitszeugnis*) rilasciato dalla Cancelleria Consolare, che ha un costo di € 6,00 ed ha validità **sei mesi**.

Il **termine per il rilascio del certificato**, previa verifica dell'assenza di impedimenti, è di 30 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta.

Il certificato di capacità matrimoniale **può essere richiesto** dai cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE in questa circoscrizione consolare per **posta** indirizzata a: Ambasciata d'Italia - Cancelleria Consolare - Stato Civile – Hiroshimastr. 1 10785 Berlin.

Per il rilascio del certificato bisognerà inviare **la DOCUMENTAZIONE** riguardante entrambi i futuri sposi (nubendi) come **di seguito elencata**. Ogni **certificato richiesto** dovrà recare una data di rilascio **non anteriore a 6 mesi**.

!ATTENZIONE! Tutti i documenti stranieri che non siano su modello internazionale plurilingue ai sensi della Convenzione di Vienna del 1976 devono essere legalizzati, ove previsto, e muniti di relativa traduzione in tedesco.

A) Il nubendo cittadino ITALIANO (regolarmente iscritto all'AIRE in questa circoscrizione consolare) deve presentare:

1. [Modulo di richiesta/dichiarazione personale](#);
2. **fotocopia del documento d'identità** (almeno delle pagine contenenti il numero del documento, le generalità, la firma del titolare);
3. **ricevuta del bonifico** come specificato sotto;
4. **busta preaffrancata** con l'indirizzo dove si desidera ricevere il certificato (la busta conterrà due fogli);
5. **fotocopia del certificato di residenza con indicazione della cittadinanza, della residenza e dello stato civile** (*erweiterte Meldebescheinigung mit Angaben der Staatsbürgerschaft und des Familienstandes*) rilasciato dal Comune tedesco di residenza.

Per accelerare le verifiche e ridurre i tempi d'attesa, il cittadino italiano potrà inviare **in copia** i sottoelencati documenti, comunque richiesti dalle Autorità tedesche:

6. **fotocopia dell'atto di nascita** rilasciato dal proprio comune di nascita;
7. **se vedovo**: copia dell'atto di morte del coniuge e copia dell'atto di matrimonio;
8. **se divorziato**: se il divorzio è avvenuto in Italia o in altro Paese U.E., copia della sentenza di divorzio con annotazione del passaggio in giudicato, oppure fotocopia del certificato di cui all'articolo 39 allegato I del Regolamento (CE) n. 2201/2003 (da richiedere all'autorità che ha emesso l'atto di divorzio); se il divorzio è avvenuto in un Paese extraeuropeo, fotocopia della sentenza di divorzio estera con annotazione del passaggio in giudicato; oppure, **in alternativa** ai predetti documenti, fotocopia del certificato di matrimonio con annotazioni.

Il Consolato verificherà la trascrizione della sentenza di divorzio in Italia se avvenuto all'estero. Qualora il connazionale non abbia ancora provveduto alla trascrizione della sentenza di divorzio in Italia, **NON SARÀ POSSIBILE RILASCIARE** il certificato di capacità matrimoniale, ma si dovrà preventivamente chiedere alla Cancelleria consolare la trascrizione della sentenza ed inviare la prescritta documentazione.

Per i cittadini che si sono recentemente iscritti all'A.I.R.E. il Consolato si riserva di richiedere d'ufficio al Comune italiano di ultima residenza un **certificato cumulativo** di cittadinanza, residenza e stato libero.

B) Il nubendo cittadino TEDESCO o di altro Stato Membro dell'Unione Europea deve presentare (in aggiunta alla documentazione del cittadino italiano indicata al punto A):

1. **fotocopia del documento d'identità** compresa la pagina recante la firma del titolare;
2. **fotocopia del certificato di residenza con indicazione della cittadinanza, della residenza e dello stato civile** (*erweiterte Meldebescheinigung mit Angaben der Staatsbürgerschaft und des Familienstandes*); per i cittadini UE non residenti in Germania è sufficiente la fotocopia del certificato di residenza emesso dalla competente autorità;
3. **fotocopia dell'atto di nascita** rilasciato dal proprio Comune di nascita (per i cittadini tedeschi, *beglaubigter Geburtenregisterauszug*);
4. **se vedovo**: copia dell'atto di morte del coniuge e copia dell'atto di matrimonio;
5. **se divorziato**: se il divorzio è avvenuto in Italia o in altro Paese U.E., fotocopia della sentenza di divorzio con annotazione del passaggio in giudicato, oppure fotocopia del certificato di cui all'articolo 39 allegato I del Regolamento (CE) n. 2201/2003 (da richiedere all'autorità che ha emesso l'atto di divorzio); se il divorzio è avvenuto in un Paese extraeuropeo, fotocopia della sentenza di divorzio estera con annotazione del passaggio in giudicato; oppure, **in alternativa** ai predetti documenti, fotocopia del certificato di matrimonio con annotazioni;
6. **per i cittadini UE non cittadini tedeschi** fotocopia del certificato di capacità matrimoniale o del certificato di stato civile emesso dalle Autorità del proprio Paese;

C) Il nubendo straniero NON cittadino di Stato Membro UE deve presentare (in aggiunta alla documentazione del cittadino italiano indicata al punto A):

1. **fotocopia del documento d'identità** compresa la pagina recante la firma del titolare;
2. **fotocopia del certificato di residenza** (*erweiterte Meldebescheinigung mit Angaben der Staatsbürgerschaft und des Familienstandes*); per i cittadini non residenti in Germania è sufficiente la fotocopia del certificato di residenza emesso dalla competente autorità;
3. **fotocopia del certificato di nascita** rilasciato dal proprio Comune di nascita;
4. **fotocopia del certificato di stato libero** delle Autorità del proprio Paese, tradotto e legalizzato;
5. **se vedovo**: copia dell'atto di morte del coniuge e copia dell'atto di matrimonio, entrambi tradotti e legalizzati;
6. **se divorziato**: se il divorzio è avvenuto in Italia o in altro Paese U.E., copia della sentenza di divorzio con annotazione del passaggio in giudicato, oppure fotocopia del certificato di cui all'articolo 39 allegato I del Regolamento (CE) n. 2201/2003 (da richiedere all'autorità che ha emesso l'atto di divorzio); se il divorzio è avvenuto in un Paese extraeuropeo, fotocopia della sentenza di divorzio estera con annotazione del passaggio in giudicato; oppure, **in alternativa** ai predetti documenti, fotocopia del certificato di matrimonio con annotazioni;

Per il rilascio del certificato occorre versare per **bonifico bancario la somma di € 6,00** sul seguente conto corrente dell'Ambasciata, specificando nella **causale** i dati del richiedente **“cognome e nome – Certificato capacità matrimoniale”** (esempio: Rossi Mario – Certificato capacità matrimoniale):

- **Intestatario: Botschaft von Italien**
- **IBAN: DE88100700 00 0238917900**
- **BIC: DEUTDEBBXXX**

!ATTENZIONE! Nel caso in cui entrambi gli sposi siano cittadini italiani verrà rilasciato un solo certificato di capacità matrimoniale. Si prega pertanto di non effettuare due pagamenti.

Cognome dopo il matrimonio

Si fa presente che, contrariamente a quanto consentito dalla legge tedesca, la legge italiana non prevede il cambio del cognome. Pertanto, **i cittadini italiani manterranno anche da sposati il cognome imposto alla nascita.**

Trascrizione dell'atto di matrimonio

Si ricorda che, per avere valore in Italia, il matrimonio celebrato all'estero deve essere trascritto presso il Comune italiano competente.

Ai sensi del vigente accordo bilaterale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania lo *Standesamt* tedesco competente dovrebbe notificarci l'atto di matrimonio. Vi preghiamo di verificare che lo *Standesamt* provveda all'invio dell'atto di matrimonio alla nostra Cancelleria Consolare. In caso contrario si prega di volere qui inviare un **originale** estratto di matrimonio plurilingue **per posta**. La Cancelleria Consolare ne curerà la trasmissione in Italia al fine della trascrizione nei registri di stato civile del Comune competente.

In alternativa, si potrà presentare l'atto direttamente al Comune italiano di appartenenza (art. 12, comma 11, D.P.R. 396/2000).